



IN QUESTO NUMERO

- Obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'art. 22 c. 2 del d.lgs. n. 33/2013 relativi agli enti pubblici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società partecipate dalle p.a..
- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 47770 del 3 giugno 2014 concernente l'attuazione del "Patto nazionale verticale" ai sensi del comma 123 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
- ARAN commento sulle norme dell'art. 4 del d.l. 16/2014 (convertito in legge 66/2014) in merito alla sanatoria della contrattazione decentrata integrativa.
- Ministero dell'Interno: approvazione del bilancio di previsione 2014 - Circolare F.L. 10/2014.
- Fatturazione elettronica al via dal 6 giugno 2014 (per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale).
- Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2014: Disposizioni urgenti su versamento prima rata TASI 2014.

Obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'art. 22 c. 2 del d.lgs. n. 33/2013 relativi agli enti pubblici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società partecipate dalle p.a.

Con comunicato del 6 giugno 2014, l'Autorità Anticorruzione invita gli OIV, e gli organismi con funzioni analoghe, e i Responsabili della trasparenza a segnalare le violazioni degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22 c. 2 all'"autorità amministrativa competente", ai sensi dell'art. 47 c. 3, e ad avviare il procedimento sanzionatorio previsto dall'art. 47 c. 2 del d.lgs. n. 33/2013

L'art. 22, c. 2 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che, per ciascuno degli enti e società di cui al c. 1, lett. da a) a c) del medesimo articolo, le amministrazioni pubblichino i dati relativi alla ragione sociale, alla misura delle eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, agli incarichi di amministratore dell'ente e al relativo trattamento economico complessivo.

Con l'orientamento n. 31, pubblicato sul sito istituzionale, l'Autorità ha precisato che per "incarichi di

amministratore" degli enti e delle società in questione si intendono quelli di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione, o di altro organo con analoghe funzioni comunque denominato, e di amministratore delegato. Per ciascuno di essi devono essere pubblicati il nominativo dell'amministratore, il tipo di incarico e il relativo trattamento economico complessivo.

Ai sensi dell'art. 47, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, "la violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, c. 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione.

La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento".

E' utile evidenziare che con delibera n. 66/2013 del 31 luglio 2013, l'Autorità ha precisato che ogni amministrazione ed ogni ente provvede a disciplinare con proprio regolamento l'individuazione dell'"autorità amministrativa competente", ai sensi dell'art. 47 c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, ad irrogare le sanzioni nel rispetto dei principi fissati dalla legge n. 689/1981.

La delibera stabiliva, inoltre, che nelle more dell'adozione dei citati regolamenti, le amministrazioni indicassero i soggetti a cui attribuire le funzioni istruttorie e quelle relative

all'irrogazione delle sanzioni, sempre nel rispetto dei principi della legge n. 689/1981. In assenza di tale indicazione, tali funzioni sono demandate, rispettivamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile dell'ufficio disciplina.

In considerazione delle funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza attribuite ai Responsabili della trasparenza (art. 43 del d.lgs. n. 33/2013), anche questi ultimi sono tenuti ad effettuare analogha segnalazione all'"autorità amministrativa competente" in caso di rilevata inosservanza dell'art. 22 c. 2 del d.lgs. n. 33/2013.

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 47770 del 3 giugno 2014 concernente l'attuazione del "Patto nazionale verticale" ai sensi del comma 123 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

In attesa della pubblicazione in G.U., la Ragioneria Generale dello Stato ha diffuso il testo del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 47770 del 3 giugno 2014, concernente l'attribuzione degli spazi finanziari non assegnati dalle regioni, a valere sulla quota riservata ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti nell'ambito del Patto verticale incentivato, ai comuni rientranti nella suddetta fascia

demografica di tutte le regioni a statuto ordinario, della regione Siciliana e della regione Sardegna in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo.

L'importo dei suddetti spazi finanziari attribuito a ciascun comune, da utilizzare esclusivamente per il pagamento di obbligazioni di parte capitale, trova evidenza nella cella "(ad)" del prospetto degli obiettivi 2014 di cui al decreto ministeriale n. 11400 del 10 febbraio 2014.

Patto di stabilità interno "orizzontale nazionale":

Il comune che prevede di conseguire, nel 2014, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno può richiedere, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il sito web appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno 2014, lo spazio finanziario di cui necessita per effettuare pagamenti di residui passivi di parte capitale (per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011, gli spazi finanziari sono destinati anche per pagamenti relativi agli impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2013, con imputazione all'esercizio 2014 e relativi alle quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013).

Il comune che nel 2014 riceve spazi finanziari, nei due anni successivi aumenta (peggiora) il proprio obiettivo di un importo complessivo pari agli spazi finanziari ricevuti.

Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni cedenti, l'attribuzione degli spazi finanziari è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti.

Qualora l'entità degli spazi ceduti superi l'ammontare degli spazi finanziari richiesti, l'utilizzo degli spazi ceduti è ridotto in misura proporzionale.

Il comune che cede spazi finanziari, nel biennio successivo riduce (migliora) il proprio obiettivo di un importo pari agli spazi ceduti; il comune che riceve spazi finanziari aumenta (peggiora), nei due anni successivi, il proprio obiettivo di pari importo.

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. La rimodulazione dell'obiettivo conseguente all'applicazione del meccanismo di compensazione nazionale "orizzontale" trova evidenza nella fase 4-B del modello di calcolo degli obiettivi programmatici OB/14/C presente nel sito web dedicato al patto di stabilità interno <http://pattostabilitainterno.tesoro.it/> Patto.

Ulteriori approfondimenti su:
<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2014/>

ARAN commento sulle norme dell'art. 4 del d.l. 16/2014 (convertito in legge 66/2014) in merito alla sanatoria della contrattazione decentrata integrativa.

Con riferimento alla circolare interministeriale del 12 maggio, l'Aran pubblica un commento in merito alla normativa relativa alla sanatoria della contrattazione decentrata integrativa di cui all'art. 4 del d.l. 16/2014.

Il comma 1 dell'articolo 4 è la norma base dell'impianto. In primo luogo la questione interpretativa riguarda l'ambito di applicazione. Si parla di regioni ed enti locali ma non dell'attuale comparto di contrattazione. Ciò significa che camere di commercio o ex Ipub (attualmente sottoposti alle norme del contratto di comparto Regioni e autonomie locali) sono escluse dalle norme del decreto legge. Più dubitabile la questione relativa agli enti regionali. Analoghe considerazioni si possono porre per il CCNL della relativa Area dirigenziale.

La norma impone alle amministrazioni che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa il recupero delle somme erogate indebitamente con un graduale riassorbimento a carico dei

fondi per il trattamento accessorio per un numero massimo di annualità legato agli anni in cui vi è stato il superamento dei vincoli. Già questa previsione pone qualche problema interpretativo perché, a parità di somme indebitamente erogate, se l'esborso indebito si è verificato in pochi anni il recupero dovrebbe essere più pesantemente concentrato in un periodo ristretto.

Le regioni adottano una riorganizzazione strutturale che può portare alla riduzione degli organici dirigenziali per almeno il 20% e per il restante personale del 10%.

Gli enti locali devono garantire la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri di cui al decreto ex articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il personale in soprannumero sarà oggetto delle misure di cui all'articolo 2 del d.l. 95/2012 (prepensionamento, mobilità, part time, procedure di esubero).

Nello stesso tempo le cessazioni dal servizio, per le finalità di recupero, non potranno essere utilizzate per la determinazione delle quote di turn over.

Il comma 2 consente agli enti, in regola con il patto di stabilità interno, di poter utilizzare per il recupero anche le economie derivanti dai piani di razionalizzazione di cui al d.l. 98/2011, stornandole così dalla loro destinazione originaria.

Il comma 3 dell'art. 4 è la norma più complessa e di difficile interpretazione.

L'ambito applicativo non è facilmente individuabile: senz'altro si applica agli enti in linea sia con il patto di stabilità interno, sia con le norme in materia di spese e assunzione del personale e con le disposizioni di cui all'art. 9 commi 1, 2 bis, 21 e 28 del d.l. 78/2010 e che non abbiano già avuto riconoscimento giudiziale di responsabilità erariale in materia.

Più problematico interpretare la norma: Fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Si dovrebbe ritenere che mentre i commi 1 e 2 si riferiscono a fondi esorbitanti, il comma 3 si riferisce ad amministrazioni che possono avere fondi esorbitanti ma che, comunque, hanno distribuito le risorse contrattuali in modo contrario sia alla legge (in particolare la 150/2009) sia ai CCNL. In questo caso, quindi, l'oggetto della norma sarebbe direttamente la contrattazione integrativa: infatti il quinto periodo del comma 3 quinquies dell'art. 40 d.lgs. 165/2001 (che secondo il comma 3 verrebbe, nei casi ivi previsti, reso non

applicabile) prevede proprio la nullità delle clausole contrattuali, la loro non applicabilità e sostituzione ai sensi del codice civile.

In questo modo le clausole contrattuali, ancorché illegittime, non essendo state colpite da nullità avrebbero, all'epoca, comunque prodotto i loro effetti e quindi non si dovrebbe procedere a recupero sui lavoratori e non vi sarebbe responsabilità erariale da parte dei soggetti responsabili (anche se può, forse, permanere qualche dubbio su quest'ultimo punto).

Ulteriori approfondimenti su:

<http://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/maggio-2014/238-attualita/1022-attualita2>

Ministero dell'Interno: approvazione del bilancio di previsione 2014 - Circolare F.L. 10/2014

Con la circolare n. 10/2014, il Ministero dell'Interno rende noto che la Sezione delle Autonomie Locali della Corte dei Conti, ai fini dell'espletamento dei propri compiti istituzionali, ha chiesto di conoscere il numero dei Comuni (ripartiti per territorio e classe demografica) e delle Province che - pur in presenza del disposto slittamento al 31 luglio p.v. del termine per il relativo adempimento - hanno già provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014.

A tale fine le Prefetture dovranno raccogliere e fornire i dati richiesti entro il 18 giugno 2014.

Fatturazione elettronica al via dal 6 giugno 2014 (per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale).

A partire dal 6 giugno 2014, per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e di assistenza, sociale scatta l'obbligo di fatturazione elettronica, relativo alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dalle imprese.

L'obbligo decorrerà dal 2015 per tutte le altre amministrazioni centrali e per le amministrazioni locali.

Le modalità attuative del regime di fatturazione elettronica, introdotto dalla Finanziaria 2008, sono state stabilite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013 n.55.

La Finanziaria 2008 ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all'amministrazione dello stato debba avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Il Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, stabilisce le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica e definisce le modalità di funzionamento del Sistema di Interscambio.

Il Sistema di Interscambio è un sistema informatico in grado di:

- ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA,
- effettuare controlli sui file ricevuti,
- inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie.

Il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all'archiviazione e conservazione delle fatture.

Le Amministrazioni pubbliche possono comunque utilizzare in anticipo il sistema di interscambio .

A tal fine gli Enti che intendono utilizzare in anticipo il Sistema di Interscambio devono seguire le seguenti indicazioni.

Il Rappresentante legale dell'Ente deve comunicare all'Agenzia delle Entrate la data a partire dalla quale intende anticipare l'utilizzo del Sistema di Interscambio.

La comunicazione deve essere presentata via posta elettronica, sottoscritta con firma digitale (formato CADES) ovvero come copia per immagine su supporto informatico della richiesta originale cartacea sottoscritta con firma autografa e dotata di segnatura di protocollo di cui all'articolo numero 55 del DPR 445/2000.

La comunicazione va inviata al seguente indirizzo:

dc.ammpc.fepa@agenziaentrate.it

Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate è il gestore del Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2007 numero 244 in base a quanto stabilito dal decreto attuativo del 7 marzo 2008.

Ulteriori informazioni su:

<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/b-1.htm>

Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2014: Disposizioni urgenti su versamento prima rata TASI 2014 .

Nella seduta del 6 giugno 2014 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata Tasi per l'anno 2014.

Il testo approvato stabilisce che a decorrere dall'anno 2015 i Comuni assicurino la massima semplificazione degli adempimenti per i contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati.

Contemporaneamente la disposizione stabilisce un regime derogatorio per l'anno 2014 così articolato:

- Per i Comuni che hanno già assunto la deliberazione TASI entro il 23 maggio 2014, viene confermato l'obbligo di pagamento entro il 16 giugno 2014 sulla base delle aliquote e detrazioni approvate dal Comune stesso;

- Per i Comuni che non hanno assunto le deliberazioni TASI entro il 23 maggio, il versamento della prima rata TASI viene posticipata al 16 ottobre 2014. A tal fine, i Comuni devono deliberare entro il 10 settembre le aliquote e le detrazioni.

Nel caso in cui per il 10 settembre il Comune non avesse ancora deliberato le aliquote e le detrazioni TASI, l'imposta sarà dovuta applicando l'aliquota di base pari all'1 per mille e sarà versata in un'unica soluzione il 16 dicembre 2014. Sempre nel caso della mancata determinazione, la Tasi dovuta dall'occupante sarà nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.